



CITTÀ DI CASSANO MAGNAGO

(Provincia di Varese)

<p>REGOLAMENTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI DEL COMUNE DI CASSANO MAGNAGO</p>
--

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 6.04.2017

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2022

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 16.12.2022

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 3.03.2023

Premessa

1. Il verde urbano si inserisce in un contesto più ampio di "valori paesaggistici" da tutelare, svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali e rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana.
2. Oltre ad avere un importante valore estetico-paesaggistico, il verde svolge anche funzioni essenziali per la salute pubblica come elemento migliorativo del microclima.
3. Le piante in città infatti interagendo con l'atmosfera, svolgono un'importante funzione contrastando l'inquinamento atmosferico, termico, chimico e acustico.
4. E' oramai ampiamente riconosciuto e confermato da numerose ricerche scientifiche, che la presenza di quantità di alberi di alto fusto e di verde in piena terra migliora sostanzialmente il microclima, la qualità dell'aria e il ciclo delle acque. Con l'impianto di centinaia di alberi e di ampie zone ricoperte da prato si ha un aumento delle zone d'ombra e dell'umidità con conseguente abbassamento della temperatura estiva in tutta l'area interessata, con effetti significativi anche per un risparmio energetico determinato da un minor uso, nei mesi caldi, degli impianti di condizionamento. La barriera verde rende più salubre l'aria con un assorbimento diretto di sostanze inquinanti quali ozono, ossidi di azoto e di zolfo, l'intercettazione di particolato atmosferico (polvere, cenere, fumo), il rilascio di ossigeno grazie alla fotosintesi, l'evapotraspirazione e l'ombreggiamento che, abbassando la temperatura dell'aria, favorisce i moti convettivi delle correnti d'aria negli strati prossimi al suolo, migliorandone il ricambio.
5. Il verde della nostra città, dai grandi parchi alle aree verdi minori, dalle sponde fluviali alla collina, dalle aree pubbliche a quelle private, è stato sottoposto negli ultimi anni ad un'intensa usura che sovente ne ha ridotto le stesse funzioni ecologiche e in alcuni casi la sopravvivenza.
6. Per questi motivi la progettazione delle aree verdi, la loro gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma soprattutto tutti gli altri interventi che fanno capo a Settori diversi dell'Amministrazione, ad Enti esterni ed ai privati, che incidono in qualche misura su aree verdi o alberate, devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente in città e in conformità alle condizioni ambientali in cui questa si sviluppa.

Funzioni del verde urbano

6. Le funzioni del verde urbano per il controllo ambientale, fino ad oggi riconosciute e dimostrate su basi scientifiche, sono così riassumibili:
 - A) Mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico
 - Attenuazione delle variazioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventosità)
 - Depurazione dell'aria
 - Produzione di ossigeno
 - Attenuazione dei rumori
 - Azione antisettica
 - Riduzione di inquinanti nell'atmosfera: monossido di carbonio, cloro, fluoro, ossidi di azoto, ozono, PAN (acidi nitriloperacetici), anidride solforosa, ammoniaca, piombo.
 - A) Difesa del suolo
 - Riduzione della superficie impermeabilizzata
 - Recupero dei terreni marginali e dismessi
 - Riduzione dei tempi di corrivazione ed effetto di regolazione sullo smaltimento delle piogge
 - Depurazione idrica
 - Consolidamento delle sponde fluviali e dei versanti franosi

- A) Sostegno alla biodiversità
 - Conservazione della biodiversità
 - Incremento della biodiversità
 - A) Miglioramento dell'estetica ed immagine della città
 - B) Sviluppo delle funzioni ricreative e sportive libere in spazi non strutturati
 - C) Sviluppo della didattica naturalistica e della cultura storico-sociale ed ambientale.
6. La vegetazione, in ogni sua manifestazione, è elemento essenziale per la conservazione della biodiversità. E' pertanto indispensabile:
- A) rispettarla come elemento di identità del territorio locale e come fattore determinante per la qualità della vita degli abitanti;
 - B) conoscerla, censirla e monitorarla nel suo sviluppo;
 - C) considerarla nelle scelte di trasformazione territoriale come elemento irrinunciabile per il paesaggio urbano;
 - D) mantenerla quanto più possibile integra;
 - E) incrementarla nel rispetto delle specie che caratterizzano il contesto locale siano esse autoctone o naturalizzate;
 - F) curarla con le migliori tecniche fitosanitarie disponibili.

ART.1

FINALITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE

Le finalità del Regolamento sono le seguenti:

1. tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
2. contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
3. sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde;
4. favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse;
5. incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
6. indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
7. favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
8. diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate.
9. Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche, storiche, architettoniche e sanitarie rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano.
10. Nel contesto cittadino, gli alberi risentono di numerosi fattori negativi di origine antropica come l'inquinamento atmosferico, l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi non regolamentati ma anche dalle potature necessarie per contenerne le dimensioni e non ostacolare o danneggiare traffico, illuminazione, edifici ed altro.

11. Tutto ciò è fonte di grandi stress vegetativi, diminuzione delle difese naturali con maggiori possibilità di aggressione di patogeni, invecchiamento precoce, riduzione delle capacità fotosintetiche e rischi di schianto a terra con conseguente pregiudizio per l'incolumità dei cittadini.
12. Le disposizioni del presente Regolamento hanno quindi l'obiettivo di definire una razionale gestione di tale patrimonio mediante la tutela e il rispetto dei soggetti arborei, la loro cura, difesa e valorizzazione sia nel contesto della progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica, sia in quello di singoli interventi minori che possono provocare danni comunque rilevanti.
13. Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana: “*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*”.
14. Il verde urbano si collega a questa norma di tutela in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltretutto per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sulla qualità della vita dei residenti.
15. L'Amministrazione Comunale ne riconosce la valenza nella sua complessità compresi gli aspetti culturali e ricreativi, e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità.
16. In quest'ottica, infatti, anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela. In questo sistema di tipologie del verde si deve considerare anche il verde di arredo utilizzato per creare separazione all'interno della viabilità veicolare o delle infrastrutture, o delle zone industriali; il verde quindi si configura come trama di connessione tra le aree interne della città, fra le aree periferiche periurbane e fra queste e la campagna. In stretta correlazione fitosociologica, ecologica ed estetica con il verde pubblico, si pone il verde privato.
17. Le disposizioni successive disciplinano, quindi, sia gli interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà pubblica che su quello di proprietà privata e fissano norme relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, alberate e singoli esemplari, indicano criteri da seguire per la progettazione di nuove aree, tutelano parchi e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti ecc., onde garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi verdi della città.
18. Il presente Regolamento si applica alle aree pubbliche e private poste nel territorio amministrativo del Comune di Cassano Magnago e detta norme per la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di spazi verdi.
19. Per le siepi, i filari anche le piante arboree e le piante singole o a gruppi poste in terreni a destinazione agricola si applicano esclusivamente le norme di cui agli art. 10 e 19.
20. Sono soggette a tutte le norme del presente Regolamento le aree tutelate ai sensi del decreto legislativo dal D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della l.6 luglio 2002 n°137; esulano, invece, dal presente Regolamento:
 - le piante da frutto poste in orti o in aree di pertinenza di edifici agricoli, nonché le piante facenti parte di piantagioni di arboricoltura da legno (es. Pioppeti), da frutto e i vivai anche in stato di temporaneo abbandono della coltivazione;
 - le superfici a bosco, così come definite dalla L.R. n. 31 del 2008 e s.m.i., dove si applica la relativa Legislazione vigente;
 - gli interventi di disboscamento, di sradicamento di alberi, di cambio di destinazione d'uso e di movimento di terra di cui alla lr. n°31/2008 e s.m. i.
21. L'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza dirigenziale e previo parere della Giunta Comunale, porre sotto tutela anche piante singole o in gruppi che, seppur non tutelate in base ai precedenti commi o dalla legislazione regionale in materia di alberi monumentali,

manifestano un particolare pregio dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico, naturalistico o scientifico. Tali piante verranno denominate “alberi di pregio”.

22. L'Amministrazione Comunale promuove la festa degli alberi già indicata dall'art. 104 del Regio Decreto n° 3267 del 1923 e confermata dalla Regione Lombardia. La stessa comporterà la messa a dimora di almeno un esemplare arboreo di pregio botanico nel giorno concordato tra amministrazione comunale e scuole (prossimo alla ricorrenza della festa degli alberi (novembre) nelle aree verdi comunali alla presenza dei bambini delle scuole di Cassano Magnago.
23. L'Amministrazione Comunale si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del Regolamento, del personale comunale.

ART. 2

IL CITTADINO E LE ASSOCIAZIONI

1. Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica, sulla base delle specifiche motivazioni precedentemente descritte.
2. Il Comune di Cassano Magnago promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde.
3. La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione privilegiata di accrescimento culturale se coinvolge direttamente i potenziali fruitori cioè i cittadini, attraverso forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata.

ART. 3

PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE. REALIZZAZIONE DEL VERDE PROGRAMMAZIONE

1. Il patrimonio verde della città è un sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate. Gli interventi su tale patrimonio devono essere ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e condotti in maniera programmata per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema.
2. Per una valida programmazione e gestione del verde urbano occorre:
 - rendere sistematici ed omogenei gli interventi di gestione del verde mediante predisposizione di opportuni cronoprogrammi concordati con le ditte che gestiscono il verde;
 - effettuare gli interventi manutentivi secondo i criteri agronomici più aggiornati e nel rispetto delle tecniche colturali consolidate;
 - migliorare la qualità della vegetazione urbana, allungando il ciclo vitale degli alberi e favorendone un normale sviluppo;
 - massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente, nei limiti imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni colturali e dalle disponibilità economiche; garantire una crescita sincrona della città e del suo patrimonio arboreo;
 - monitorare il costo della gestione del verde ed adeguare le risorse disponibili all'incremento quantitativo e qualitativo del verde cittadino in rapporto agli standard europei, nel limite delle disponibilità di bilancio.

Manutenzione

Gli interventi prevalenti di gestione del patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione ordinaria e straordinaria. La cadenza degli interventi è legata alla tipologia di verde ed agli standard qualitativi che l'Amministrazione Comunale ha individuato.

Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde.

Realizzazione del verde

Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri:

- a) scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate nella fascia climatica dell'area della pianura e collina lombarda ed utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
- b) rispetto della biodiversità in ambito urbano;
- c) rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali;
- d) corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;
- e) scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;
- f) diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
- g) ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
- h) facilità di manutenzione;
- i) rispetto della funzione estetica del verde.

ART. 4

DEFINIZIONE DI PIANTE TUTELATE, MONUMENTALI, ALBERI DI PREGIO PRESCRIZIONI GENERALI PER ABBATTIMENTI, TRAPIANTI E ALTRI INTERVENTI

1. Sono considerate “piante tutelate”, e pertanto oggetto del presente Regolamento:
 - A) le piante arboree il cui diametro del fusto a misurato a petto d'uomo (cioè a 1,30 m di altezza dal suolo) è pari o superiore a 40 cm. Nel caso di piante policormiche la tutela si estende a tutte quelle che possiedono anche un solo fusto con diametro pari o superiore alla citata misura. Sono escluse dalla tutela le specie di cui all'allegato A.1).
 - B) le piante arbustive il cui diametro del fusto a misurato a petto d'uomo (cioè a 1,30 m di altezza dal suolo) è pari o superiore a 35 cm. appartenenti ai generi di cui all'allegato A.2
 - C) le piante rampicanti il cui diametro del fusto è misurato a petto d'uomo (cioè a 1,30 m di altezza dal suolo) è pari o superiore a 25 cm. appartenenti ai generi di cui all'allegato A.3)
 - D) le piante di qualsiasi dimensione facenti parte di architetture vegetali con più di 50 anni quali berceaux, pergolati, gazebi, arabeschi, labirinti, parterre o comunque piante trattate secondo le tecniche dell'*ars topiaria*;
2. Sono considerati “alberi monumentali” e pertanto oggetto non solo del presente Regolamento ma anche degli indirizzi per la gestione e tutela della dettati dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 12 l.r. 10/2008 e del Decreto del Dirigente della Struttura Valorizzazione delle aree protette e bio-diversità della Regione Lombardia n° 7502 del 5.10. 2011, gli alberi con le caratteristiche riassunte nell'allegato A.4. Coloro che desiderino segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di monumentalità indicate dal presente Regolamento, possono compilare e inviare alla Regione Lombardia o all'Area Territorio apposita scheda predisposta dalla Regione (Vedi Allegato 13). Le schede pervenute all'Area Territorio verranno valutate e successivamente, se le caratteristiche dell'albero saranno giudicate tali da comportare uno studio più approfondito per il riconoscimento dell'esemplare come albero monumentale, verranno sottoposte alla valutazione della Direzione Generale “Sistemi Verdi e Parchi” di Regione Lombardia.
3. Sono da considerarsi “alberi di pregio” in base alla valutazione dell'ufficio tecnico, tenendo conto anche delle schede pervenute con le segnalazioni dei cittadini (Vedi Allegato 13); secondo uno o più dei seguenti criteri:
 - A) dimensione: gli alberi per essere di pregio devono avere una dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima

grandezza, superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza;

- B) sviluppo complessivo dell'esemplare;
 - C) stato di salute della pianta;
 - D) particolarità del genere e della specie;
 - E) significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico;
 - F) ubicazione nel contesto urbano;
 - G) aventi un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
 - H) essere un riferimento tradizionale per la popolazione locale o avere significative potenzialità di diventare un riferimento tradizionale per la città.
4. Oltre alle procedure legate alla Legge Regionale n. 10/2008 sull'individuazione degli alberi monumentali, coloro che desiderino segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio indicate dal presente Regolamento, possono compilare e inviare l'apposita scheda (vedi allegato M) fornita dall'Amministrazione Comunale.
 5. È fatto divieto a chiunque, senza la prescritta *autorizzazione* di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13, o senza la *denuncia di abbattimento* di cui al successivo art. 13, abbattere, distruggere, danneggiare, rimuovere, trapiantare, modificare con potature che non siano condotte secondo le modalità del successivo art. 7, tutte le “piante tutelate”, gli alberi considerati “alberi monumentali” e le “piante di pregio”
 6. Si intende per danneggiamento ogni azione, diretta o indiretta, dolosa o colposa, che provochi anomalie fisiologiche e/o alterazioni morfologiche tali da predisporre la pianta alla colonizzazione di patogeni o parassiti, come ad esempio il riporto di terra sulle radici, le lesioni alle radici, le scortecciature, le potature non eseguite a regola d'arte, l'impiego di fitofarmaci o diserbanti in maniera non corretta.

ART. 5

SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DELLE MACCHIE ARBUSTIVE

1. Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone (*es. Carpino, Biancospino, Ligustro, Viburno, etc*), ad eccezione di quelle di rovo, lauroceraso, photinia e similari, devono essere salvaguardate ed è vietato il loro danneggiamento o la loro estirpazione.
2. Nei casi di danneggiamento o estirpazione sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 20.
3. L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi di cui sopra, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie particolarmente virulente, ecc.). Per siepi di particolare pregio, l'Amministrazione Comunale potrà definire interventi complementari e di riqualificazione, volti sia alla salvaguardia dell'aspetto storico o paesaggistico che al miglioramento delle caratteristiche tipiche della specie.
4. In caso di estirpazione è però obbligatoria la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti.
5. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare.
6. Sono esclusi gli interventi, da parte di Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque fluviali e degli scoli.

ART. 6

PREMESSA ALLE POTATURE

1. Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura.
2. La potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie; essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile con l'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici della stessa.
3. Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale, così come previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.
4. La cartellonistica pubblicitaria e stradale non potrà comunque essere posizionata in modo tale da comportare danni alle alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea e alle aree verdi in genere, tale da richiedere apposite potature.
5. Esistono diverse tecniche di potatura che vengono eseguite in funzione delle condizioni stazionali e delle esigenze dei soggetti arborei:
 - potatura di formazione: l'obiettivo è di aiutare l'albero giovane a diventare un soggetto solido, sano e di aspetto armonico;
 - spalcatura: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori ed è legata alla necessità di avere una maggiore quantità di luce a terra o di facilitare il transito di pedoni o veicoli. Per evitare squilibri la chioma residua non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero;
 - potatura di mantenimento: consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili;
 - potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;
 - potatura di contenimento: consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma operando dall'esterno verso l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la più naturale possibile;
 - potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione di una nuova chioma su una struttura di rami solidi e sani con l'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni devono essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli di qualche anno, così da consentire all'albero di attivare meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.

ART. 7

PRESCRIZIONI PER POTATURE

1. Le potature di “piante tutelate” e “alberi di pregio” possono essere eseguite liberamente, salvo le limitazioni di cui ai successivi commi e le eventuali altre norme statali e regionali vigenti.
2. Sono vietate le potature di tutte le alberature presenti sul territorio del Comune di Cassano Magnago ed in particolare delle “piante tutelate” e “alberi di pregio” effettuate mediante

capitozzatura di rami in corrispondenza di punti il cui diametro raggiunge o supera i 10 cm: nel caso che il ramo da asportare sia compreso fra i 10 cm e i 20 cm di diametro tutti i tagli devono pertanto essere obbligatoriamente eseguiti mediante la tecnica del “taglio di ritorno”, ovvero recidendo il ramo (con strumenti affilati e puliti) in corrispondenza di una biforcazione e rilasciando un ramo “tiralinfa” di dimensioni diametriche non inferiori ad un terzo di quelle del ramo da eliminare, inclinato rispetto alla direzione del ramo principale al massimo di 45°, il tutto rispettando il “colletto” di quello da asportare ed evitando l’inutile potatura definita “a coda di cane” assimilabile a capitozzatura. In ogni caso vi è l’obbligo di applicazione di mastici per evitare l’ingresso di patogeni. Sono esclusi da tale divieto, in deroga al presente articolo, gli alberi del genere *morus* e *salix* pintumati in aree adatte circoscritte e decise dall’ufficio tecnico comunale in quanto la capitozzatura su tali specie crea un microambiente ricco di sostanza organica in decomposizione, l’ambiente creatosi dà vita a parecchie specie di insetti, alcune particolarmente rare, dà rifugio ad alcuni mammiferi, tipo ghiro o moscardino, e anche alcuni uccelli trovano rifugio nelle cavità dell’albero, tipo allocchi, civette e torcicollo.

3. Sono vietate le potature delle “piante tutelate” e “alberi di pregio” effettuate mediante taglio di rami, anche mediante la tecnica del “taglio di ritorno”, in corrispondenza di punti il cui diametro raggiunge o supera i 20 cm, salvo nei seguenti casi:
 - A) potatura di rami completamente o in gran parte secchi;
 - B) potatura di rami con patologie o parassiti di cui all’allegato B1 del presente regolamento;
 - C) potatura di monconi e di rami già spezzati;
 - D) potatura di risanamento e recupero di esemplari in fase di decadenza/decrepitezza;
 - E) potatura di rami troppo vicini alle abitazioni;
 - F) potatura di rami troppo vicini a linee tecnologiche;
 - G) potatura di rami che possono compromettere la stabilità della pianta;
4. La *spalcatura* delle Gimnosperme viene eseguita preferibilmente durante il riposo vegetativo o in estate al termine della crescita dei germogli. È vietato asportare, in ogni intervento, più di cinque cerchie di rami vivi. È inoltre vietato liberare da rami vivi oltre un terzo del tronco dell’albero, salvo che in *Pinus sylvestris*.
5. È sempre vietato il taglio della *freccia apicale* delle Gimnosperme anche se con diametro inferiore a 10 cm, salvo nel caso di tassi, tuje, cipressi e simili usati per “ars topiaria” o siepi ed ancora salvo nel caso di eliminazione di cimali saettati, danneggiati da eventi meteorici e colpiti da attacchi parassitari. Sono altresì esclusi dal divieto i tagli consigliati di riduzione falciforme della chioma in seguito a verifiche di stabilità visive e/o strumentali volte a valutare/misurare il rischio di ribaltamento della zolla radicale, lo stroncamento dell’intero fusto o la rottura di rami mal inseriti e/o instabili.
6. Le potature di *rami verdi* di piante tutelate sono vietate durante il periodo di schiusa delle gemme, della fioritura e della crescita dei germogli, tranne nei seguenti casi:
 - A) *potature di formazione* con asportazione di piccoli rami di diametro massimo di 3-4 cm mediante taglio di ritorno;
 - B) potatura di piccoli rami in quantità limitata;
 - C) potatura di rami spezzati o realmente pericolosi;
 - D) potatura di piante usate per “ars topiaria” o siepi.
7. Le prescrizioni del presente articolo dovranno essere rispettate anche nel caso di interventi edilizi (predisposizione cantiere con opere accessorie quali ponteggi, posizionamento gru, linee tecnologiche definitive o provvisorie etc.): in sede di progettazione degli interventi dovranno prendersi in considerazione i limiti sopra esposti per la riduzione della chioma di alberi tutelati in prossimità del cantiere edile, dovendosi evitare interventi assimilabili a capitozzatura delle piante tutelate. Qualora, in corso d’opera, non si siano trovate soluzioni alternative ad interventi come da commi 3), 4) e 5) del presente articolo, comunque da escludersi in fase progettuale, come da apposita comunicazione all’Area Territorio del

Direttore dei Lavori o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione del cantiere edile; l'Area Territorio potrà richiedere l'esecuzione di opere di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale con le modalità indicate all'art. 14 comma g.

8. Le operazioni di potatura, soprattutto su alberi di discrete dimensioni sugli "alberi di pregio" e "alberi monumentali", devono essere condotte da imprese iscritte alla CCIAA e specializzate in creazione e/o manutenzione del verde.

Ai fini di una corretta esecuzione degli interventi si faccia altresì riferimento alle Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali approvate con Decreto Dipartimentale del MIPAAF n. 1104 del 31/03/2020 (*stralcio delle stesse vengono allegate al presente regolamento*).

ART. 8

PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEGLI APPARATI RADICALI

1. Sono vietati, salvo specifica autorizzazione per cause di forza maggiore, nell'area di rispetto delle "piante tutelate" e "alberi di pregio", così come definita nella sottostante tabella, *danneggiamenti o disturbi* arrecati agli apparati radicali mediante:
- pavimentazione con materiali impermeabili della superficie del suolo;
 - compattamento del suolo, anche mediante passaggio o sosta di automezzi;
 - scavi o riporti di materiali, compresa terra o sabbia;
 - deposito o versamenti di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini, o comunque di qualsiasi sostanza che, per le sue caratteristiche fisico-chimiche produca danni o alterazioni alle piante;
 - fuoriuscita di gas e altre sostanze dannose alla vegetazione da condutture.

<i>Diametro del fusto a 1,30 m dal suolo</i>	<i>Raggio minimo dell'area di rispetto</i>
< 30 cm	2,0 m
30 - 50 cm	3,0 m
50 - 80 cm	4,0 m
80 -140 cm	6,0 m
140 - 180 cm	8,0 m
> 180 cm o monumentale per dimensioni	14,0 m

2. In occasione di nuovi impianti è necessario destinare ad ogni singola pianta (anche se non corrispondente alla definizione di "pianta tutelata" o "albero di pregio" al momento della messa a dimora) un'area permeabile e drenante attorno al tronco di superficie minima come dal prospetto seguente:

<i>Tipo di pianta</i>	<i>Altezza raggiungibile a maturità</i>	<i>Superficie minima permeabile</i>
Arbusto o albero di 4° grandezza	2,5 – 8 m	2 m ²
Albero di 3° grandezza	8 – 15 m	4 m ²
Albero di 2° grandezza	15 – 25 m	8 m ²
Albero di 1° grandezza	Oltre 25 m	16 m ²

3. È vietato effettuare *tagli, rescissioni e strappi* degli apparati radicali e, in caso di danneggiamento accidentale degli stessi, è obbligatorio recidere con un taglio netto le radici lese, al fine di favorirne la cicatrizzazione e l'emissione di nuove radici.

Ai fini di una corretta esecuzione degli interventi si faccia altresì riferimento alle Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali approvate con Decreto Dipartimentale del MIPAAF n. 1104 del 31/03/2020 (*stralcio delle stesse vengono allegate al presente regolamento*).

ART. 9

DISTANZE DELLE PIANTE DA CONFINI ED ABITAZIONI

1. I rami e le radici che si diffondono *oltre i confini di proprietà* possono essere recisi solo in caso di reale danno o intralcio a persone o cose; i tagli dei rami devono essere eseguiti secondo le prescrizioni di cui al precedente articolo 7.
2. La *distanza minima* di semina o piantagione di piante sia dal confine di proprietà, sia da edifici (anche se esistenti sulla medesima proprietà), è determinata dal tipo di pianta (cfr. allegato D), in base al seguente prospetto:

<i>Tipo di pianta</i>	<i>Altezza raggiungibile a maturità</i>	<i>Distanza minima</i>
Rampicante	meno di 15 m	0,3 m
Cespuglio o arbusto potato a siepe	meno di 2,5 m	0,5 m
Arbusto o albero di 4 ^a grandezza	2,5 - 8 m	1,5 m
Albero di 3 ^a grandezza	8 - 15 m	3 m
Albero di 2 ^a grandezza	15 - 25 m	4 m
Albero di 2 ^a grandezza a chioma “colonnare”	15 - 25 m	3 m
Albero di 1 ^a grandezza	oltre 25 m	5 m
Albero di 1 ^a grandezza a chioma “colonnare”	oltre 25 m	4 m

ART. 10

ALTRE PRESCRIZIONI, VEGETAZIONE SPORGENTE SU VIABILITÀ PUBBLICA E VEGETAZIONE OSCURANTE LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

1. Il taglio delle siepi e dei filari anche arborati posti in terreni agricoli e destinati alla produzione di legname, può avvenire solamente tra il 15 ottobre e il 31 marzo, salvo limiti più rigorosi vigenti stabiliti da altre norme. Il presente limite temporale si applica sia nel caso di governo a ceduo che a fustaia;
2. È fatto divieto piantare, seminare o diffondere le specie botaniche di cui all'allegato A, in quanto sono considerate dannose a causa della loro capacità di diffondersi spontaneamente in ambienti forestali o naturali, impoverendoli sotto l'aspetto ecologico, selvicolturale ed economico;
3. È vietato apporre cartelli segnaletici o di altra natura, nonché fili, cavi e condutture di ogni tipo, anche per periodi temporanei, su “piante tutelate”, “alberi monumentali” e “alberi di pregio”;
4. Poiché l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti. La manutenzione di contenimento della vegetazione fino al confine planimetrico della proprietà pubblica per i motivi sopra indicati, dovrà essere garantita per un fronte in altezza di 250 cm in caso di marciapiedi e di 400 cm in caso di strade; la manutenzione della vegetazione dovrà

- inoltre garantire la visibilità della segnaletica anche in caso in cui ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie;
5. In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti, di piante rampicanti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, nonché a rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora.
 6. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
 7. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.
 8. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 20.
 9. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
 10. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire la Città delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.
 11. L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.
 12. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il ripiantamento compensativo, tranne in caso di eccessiva densità di impianto.

ART. 11

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI NEL CASO DI ABBATTIMENTI DI PIANTE TUTELATE, DI PREGIO E E MONUMENTALI

1. Per richiedere l'autorizzazione all'*abbattimento* di "piante tutelate" vive ed ancora in caso di "alberi monumentali" e "alberi di pregio" ovunque ubicati è necessario che il proprietario, o chi ne abbia titolo legale, presenti (tramite posta elettronica certificata) apposita domanda all'Area Territorio (*come da modulistica predisposta da questo comune*), con le seguenti indicazioni obbligatorie:
 - A) specie botanica e dimensioni (altezza totale e diametro del tronco a 1,30 m dal suolo) delle piante che si intendono abbattere;
 - B) luogo ed esatta ubicazione delle piante da abbattere, tale da permettere l'identificazione delle stesse (*planimetria*);
 - C) motivi dettagliati per i quali si intende richiedere l'abbattimento;
 - D) eventuale disponibilità del proprietario o di colui che ne abbia titolo legale ad effettuare il reimpianto con nuovi alberi;
 - E) specie botanica, dimensioni, luogo ed esatta ubicazione delle piante da impiantare, tale da permettere l'identificazione delle stesse (*planimetria*);

- F) una o più fotografie a stampa nitide a colori che identifichino con esattezza tutte le singole piante per le quali si chiede l'abbattimento nonché il contesto ove si collocano.
2. La *perizia tecnico-forestale* effettuata da un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, è obbligatoria nei seguenti casi:
- A) alberi di dimensioni grandi o eccezionali (appartenenti alla classe diametrica dei 70 cm o alle superiori) salvo che per quelli posti a distanze inferiori, da confini di proprietà, edifici, linee tecnologiche, a quelle indicate dall'art. 9;
 - B) piante di pregio tutelate da appositi provvedimenti di cui all'art. 1 comma 21;
 - C) alberi monumentali di cui all'art. 4 comma 2;
3. Qualora le piante da abbattere si trovino in zone vincolate ai sensi del *Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i.*, ci si dovrà attenere a quanto disposto dalle vigenti normative in materia richiedendo, ove necessario, apposita e specifica autorizzazione.
6. L'avente titolo potrà rinnovare l'istanza di abbattimento ogni qualvolta si verificassero o si sospettassero nuove alterazioni della pianta o trasformazioni del sito di impianto tali da far ragionevolmente temere per la stabilità o la salute della pianta stessa.
7. Costituiscono consone motivazioni per concedere l'abbattimento di piante i seguenti casi:
- A) sostituzione graduale di alberi in un popolamento coetaneo o para-coetaneo, maturo o stramaturato; diradamento al fine di togliere le piante aduggiate e/o soprannumerarie;
 - B) eliminazione di specie esotiche in interventi di rinaturalizzazione;
 - C) eliminazione di specie estranee al contesto in interventi di ripristino storico.
 - D) pianta sita a distanza troppo breve dal confine di proprietà o da edifici con danni evidenti (ad es. occlusione di scarichi fognari, scarsa illuminazione, scarso irraggiamento solare con danno energetico alle residenze etc.)
 - E) errato utilizzo della specie in fase giovanile in considerazione delle note potenzialità di sviluppo della stessa nella fase adulta o di vecchiaia *;
 - F) reale necessità non eliminabile di provvedere a scavi che lesionerebbero gravemente la pianta *;
 - G) reale necessità non eliminabile di provvedere a drastiche potature che rischierebbero di innescare fenomeni di degradazione del legno e/o di compromettere seriamente l'architettura della pianta *;
 - H) pericolo immediato o mediato di schianto della pianta o di parte di essa;
 - I) pianta morta o deperente per malattie, attacchi parassitari, ferite o drastiche potature*.

[*In tutti i casi di cui alle lettere e\), f\), g\) ed i\) di cui al comma 5\) del presente articolo, deve essere allegata dichiarazione di un Dottore Forestale o Dottore Agronomo che attesti tali condizioni.](#)

6. Qualora si riscontrassero piante la cui morte può e essere stata ragionevolmente provocata dal proprietario o da chi ne abbia titolo legale, in tutto il territorio della Città di Cassano Magnago, l'Area Territorio potrà far effettuare opportune *analisi* biologiche, fisiche e chimiche. Qualora venisse accertato che la morte delle piante è stata provocata dal proprietario o da chi ne abbia titolo legale, egli è soggetto, oltre al rimborso delle spese per le analisi in parola, alle compensazioni di cui all'art. 14 comma 7): il valore di stima delle piante sarà calcolato in base all'allegato C1 considerando le medesime sane e vigorose.
7. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere durante l'esecuzione dei lavori per consentire agli addetti alla vigilanza, di cui all'art. 19, la verifica sul posto della regolarità della procedura amministrativa. In mancanza di suddetta copia, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'allegato L.
8. La durata dell'autorizzazione, di cui al presente articolo, è pari a 45 giorni. Scaduto tale termine occorrerà ripresentare nuovamente la richiesta con le sopra citate modalità.

ART. 12

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI NEL CASO DI POTATURE STRAORDINARIE, TRAPIANTI E SCAVI IN PROSSIMITÀ DI ALBERI TUTELATI ED IN CASO DI ALBERI DEFINITI “MONUMENTALI” E DI “PREGIO”

1. Per richiedere l'autorizzazione:
 - A) alla *potatura* di “piante tutelate” o “alberi di pregio” con modalità tecniche vietate nel precedente articolo 7;
 - B) al trapianto di “piante tutelate” o “alberi di pregio”;
 - C) a scavi in prossimità di “piante tutelate” o “alberi di pregio” o altre lavorazioni vietate dall'art. 8;
 - D) è necessario che il proprietario, o chi ne abbia titolo legale, presenti apposita domanda all'Area Territorio con le seguenti indicazioni obbligatorie:
 - I) specie botanica e dimensione - compreso il diametro a 1,30 m di altezza dal suolo, delle piante che si intendono potare, trapiantare;
 - II) luogo ed ubicazione delle piante, con idonea planimetria che permetta di identificare la posizione delle stesse;
 - III) motivi dettagliati per i quali si intende richiedere la potatura, il trapianto;
 - IV) autorizzazioni rilasciate, se necessarie, dalla Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio della Regione Lombardia con sede a Milano o da altre Amministrazioni.
2. Il proprietario o chi ne abbia titolo legale è tenuto sempre ad allegare alla domanda un'apposita *perizia tecnico-forestale* effettuata da un Dottore Forestale o da un Dottore Agronomo che specifichi le modalità delle operazioni e le cure colturali che saranno seguite negli anni successivi all'operazione.
3. Alla domanda vanno allegate una o più *fotografie* a stampa a colori nitide che permettano di identificare con esattezza tutte le singole piante per le quali si chiede la potatura o il trapianto.
4. L'Area Territorio, rilascerà l'autorizzazione o il diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
5. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere durante l'esecuzione dei lavori per consentire agli addetti alla vigilanza, di cui all'art. 19, la verifica sul posto della regolarità della procedura amministrativa. In mancanza di suddetta copia, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'allegato L.

ART. 13

ABBATTIMENTI URGENTI IN CASI DI PERICOLO DI DANNI

1. Qualora il proprietario o il possessore di un terreno dovessero riscontrare piante che rischiano di provocare un *grave e immediato pericolo* per persone, animali o cose e che tale pericolo non possa essere rimosso con modalità diverse dall'abbattimento, sono tenuti ad avvertire tempestivamente il Comune di Cassano Magnago con una delle seguenti modalità:
 - lettera in carta libera, la quale, potrà permettere immediatamente l'abbattimento.
 - presentazione di una perizia tecnica forestale elaborata e firmata da un Dottore Forestale o un Dottore Agronomo che accerti, sotto la propria responsabilità, la presenza di pericolo immediato. La perizia deve contenere fotografie a stampa a colori nitide e una planimetria in scala 1:50 - 1:500. Dopo la protocollazione al Comune di Cassano Magnago della perizia, le piante possono essere immediatamente abbattute.
2. Qualora, durante un'istruttoria, l'Area Territorio rilevasse la presenza di piante colpite da *gravi patologie o attacchi parassitari* non curabili e che rischino di compromettere seriamente in brevissimo tempo altre piante ancora sane, ovvero piante che rischino di provocare un *grave e immediato pericolo non rimovibile* per persone, animali o cose, il Capo Attività o un suo tecnico delegato dispone l'abbattimento immediato delle piante con

documentazione scritta di pari univocità d'identificazione del luogo e dell'evento. Ove necessario, sarà inoltrata, a cura dell'Area Territorio, apposita comunicazione all'Autorità proposta alla tutela dell'eventuale vincolo storico-architettonico e/o paesistico.

ART. 14

INTERVENTI PRESCRITTI, INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE

1. L'autorizzazione all'abbattimento dovrà essere vincolata all'obbligo di effettuare il reimpianto con nuovi soggetti botanici.
2. L'autorizzazione al trapianto potrà essere accompagnata dall'obbligo di reimpianto in caso di morte dei soggetti botanici interessati.
3. In caso di denuncia di abbattimento, l'Area Territorio valuterà la proposta di reimpianto con nuovi soggetti botanici, proposta dagli interessati.
4. Il reimpianto dovrà essere effettuato tra il 15/10 ed il 31/03 dell'anno solare in cui è stata ottenuta l'autorizzazione, trasmettendo a questo comune entro 10 giorni dall'avvenuta ripiantumazione, documentazione fotografica attestante l'effettivo reimpianto. La mancata comunicazione è soggetta al pagamento della sanzione pari a € 50,00;
5. Al fine di tutelare eventuali presenze di specie animali (allegato B2) nidificanti, in letargo o comunque presenti presso piante per le quali viene concessa l'autorizzazione all'abbattimento o al trapianto, l'Area Territorio potrà imporre che tali interventi siano effettuati nella stagione opportuna, purché non sussistano gravi e immediati pericoli per persone o cose.
6. In caso di esecuzione di lavori edili in prossimità di "piante tutelate" o "alberi di pregio", queste devono essere, nei limiti del possibile, escluse dall'area di cantiere. È obbligatorio proteggere le "piante tutelate" e "alberi di pregio" che non fosse possibile escludere dall'area di cantiere con apposite strutture temporanee che evitino il danneggiamento del fusto e degli apparati radicali.

In particolare:

- la chioma va irrorata con acqua qualora vi si depositassero sopra polveri in gran quantità;
- il tronco va riparato con tavole di legno alte almeno 2,5 m, senza inchiodarle al tronco stesso;
- le radici vanno protette, osservando scrupolosamente le norme indicate nel precedente art. 8 e 9.

Le "piante tutelate" e gli alberi di pregio non possono essere utilizzate, neppure temporaneamente, quali sostegni per cavi, transenne, ripari, recinzioni e simili. Al termine dei lavori, il suolo in prossimità delle "piante tutelate" e "alberi di pregio" deve essere ripulito e decompattato, senza causare danni alle radici.

7. In caso di pericolo per persone, animali o cose determinato da possibili schianti di piante, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, disporre l'esecuzione di specifici interventi o l'abbattimento delle piante interessate, con onere a carico del proprietario.
8. In caso di comprovata necessità di abbattimento e/o capitozzatura di piante tutelate e di alberi di pregio a fini edilizi ed in assenza di soluzioni alternative che consentano al tempo stesso la potestà attuativa secondo lo strumento urbanistico vigente e la conservazione del patrimonio arboreo, il proprietario o chi ne abbia titolo legale è tenuto:
 - all'esecuzione di opere di mitigazione e compensazione ambientale dal valore almeno pari a quello dei soggetti botanici interessati all'abbattimento e/o capitozzatura, da eseguirsi, su proposta del proprietario o di chi ne abbia titolo legale, anche in altra proprietà privata differente da quella dell'intervento purché posta nel territorio del Comune di Cassano Magnago ed ancora su superfici di proprietà pubblica indicate dall'Area Territorio. Non sono considerate opere di mitigazione e compensazione ambientale la semina di prato o la piantumazione di siepi.;

- oppure ad eseguire forniture di materiale vivaistico e d'arredo urbano da impiegarsi su aree di proprietà pubblica;
 - oppure, in caso di impossibilità tecnica di soddisfare le fattispecie di cui sopra, al pagamento di oneri di compensazione ambientale da versare all'Amministrazione Comunale su apposito capitolo d'entrata del Bilancio che finanzierà spese per interventi di manutenzione e ripristini delle aree verdi comunali a cura dell'Area Territorio.
9. Il valore di dette opere, oneri o forniture, individuate nelle categorie "Verde e arredo urbano" opp. "Ingegneria naturalistica" della legislazione LLPP vigente, comprendenti sempre e comunque la messa a dimora di nuovi alberi, è desumibile dalla sommatoria del valore delle piante eliminate, considerate nelle condizioni vegetative e conservative anteriori ad eventuali interventi di abbattimento o potatura con modalità vietate non autorizzati, come da tabella di cui all'allegato **C1** del presente regolamento. Le forniture e/o le opere per interventi di mitigazione e compensazione ambientale dovranno essere condotte da Imprese regolarmente iscritte alla CCIAA e specializzate in creazione e/o manutenzione del Verde. I costi della manodopera, dei noli, delle forniture o delle opere compiute devono essere conformi ai seguenti prezziari, vigenti all'epoca della proposta di mitigazione e compensazione ambientale:
- Elenco prezzi della Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico del Comune di Cassano Magnago;
 - Prezziario OOPP della Regione Lombardia, redatto ai sensi della L.109/94 e s.m.i;
 - Listino prezzi informativi opere compiute per l'edilizia - CCIAA - Provincia di Varese;

Il richiedente qualora scegliesse di effettuare le opere di mitigazione e compensazione ambientale di cui sopra su aree di proprietà pubblica, dovrà produrre adeguata fideiussione, a garanzia dell'esecuzione delle opere. La fideiussione verrà svincolata dopo 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta esecuzione. Il richiedente è tenuto a sostituire le piante morte, in caso contrario verrà incamerato l'importo della fideiussione corrispondente al valore della pianta da sostituire.

ART. 15

SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA

1. Tutte le piante colpite da patologie, fra le quali potrebbero esservi quelle descritte nell'allegato B, devono essere prontamente segnalate all'Area Territorio del Comune di Cassano Magnago. Deve altresì essere segnalata ogni altra manifestazione anomala che per virulenza o velocità di diffusione o estensione possa pregiudicare o compromettere popolamenti arborei o diffondersi ampiamente, nonché nuove patologie o parassitologie la cui lotta dovesse essere dichiarata obbligatoria dagli Organi Fitosanitari competenti. Nell'allegato N sono elencati i principali riferimenti legislativi di lotta obbligatoria ad avversità biotiche degli alberi.
2. In caso di pericolo di diffusione della patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari o l'abbattimento delle piante affette, con onere a carico del proprietario.
3. I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, *periodici controlli* (a proprie spese) delle condizioni di salute delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.
4. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'Uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta guidata e integrata, evitando il più

possibile la lotta a calendario. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque.

5. A fronte di inerzia del proprietario, o possessore, o detentore, per casi di evidente pericolosità o vastità o urgenza, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio, previa diffida, alla salvaguardia fitopatologica, in tutte le sue forme, rivalendosi delle spese sostenute.

ART. 16

MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI

1) Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria

- A) Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale è il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più elevata fruizione. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso.
- B) L'Amministrazione, all'interno dei parchi pubblici di grande estensione, può destinare una superficie variabile all'evoluzione spontanea della vegetazione, nell'ottica della gestione differenziata, limitando o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie o lo sfalcio dell'erba; tali aree, con carattere di sperimentazione, vengono segnalate con adeguata cartellonistica ed eventuale delimitazione.
- C) Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.
- D) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.
- E) L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia avvalendosi o del personale proprio o mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici o affidamento in house.
- F) L'Amministrazione Comunale può affidare ad Associazioni o a Cooperative a vario titolo, o ad imprenditori agricoli la manutenzione ordinaria (limitatamente ad aree in cui sono previsti interventi di conduzione agraria quali fienagione, gestione di frutteti, coltivazioni agricole o forestali, interventi selvicolturali), la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi pubbliche.
- G) In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte al controllo dell'ufficio tecnico
- H) Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale o orizzontale in affidamento o in convenzione o in concessione a privati o a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come da convenzione o concessione in corso, gli Uffici tecnici proporranno al Settore di competenza la revoca della convenzione o della concessione in corso e, contestualmente, redigeranno i verbali e i documenti opportuni per il calcolo del valore ornamentale da utilizzarsi come base per gli interventi di compensazione che dovranno essere realizzati dal soggetto non ottemperante le prescrizioni della convenzione o concessione.
- I) Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica che interessi aree verdi ed alberate, il Direttore dei Lavori, per conto dell'Amministrazione, garantisce in merito alla corretta esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza del presente

Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione all'ufficio tecnico che, effettuati gli opportuni controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.

- J) Qualora i lavori colturali previsti dal presente articolo non vengano eseguiti in modo corretto o come indicato dall'ufficio tecnico, all'impresa esecutrice dei lavori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 20.

2) Aree verdi in concessione

- A) I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso collettivo (cimiteri, scuole, Aziende Sanitarie Ospedaliere, chiese, impianti sportivi, aree industriali, Soprintendenza per i Beni Architettonici) devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati.
- B) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in concessione a terzi è in carico al concessionario gestore che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell'*articolo 2051 del Codice Civile*, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente Regolamento.
- C) I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono aree verdi in concessione sono soggetti all'approvazione dell'ufficio tecnico.
- D) Affinché l'ufficio tecnico possa effettuare la potatura, gli alberi devono essere accessibili in qualsiasi momento ai mezzi d'opera. La rimozione degli ostacoli alla manutenzione, di qualsiasi natura essi siano ed in qualsiasi momento siano stati realizzati, è a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione di quanto d'ostacolo alla manutenzione, questi dovrà farsi carico di tutto quello che la manutenzione comporta nel rispetto dei principi del presente Regolamento e in quanto custode del bene sarà ritenuto responsabile nei confronti della Città e di terzi.
- E) Per qualsiasi intervento edificatorio all'interno dell'area verde pubblica oggetto di concessione, valgono le prescrizioni dettate dal presente Regolamento; per intervento edificatorio si intende ogni intervento permanente o temporaneo (dehors, tettoie, recinzioni, ecc.) di manutenzione ordinaria o straordinaria dei sottoservizi o delle strutture presenti nel sottosuolo da parte di concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica.

ART. 17

DIVIETI COMPORTAMENTALI E DIVIETI DI UTILIZZO IMPROPRIO DEGLI SPAZI VERDI

Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari e locatari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso. Le norme del presente articolo perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti il godimento senza turbative degli spazi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni economici ed ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

1) Divieti comportamentali

~~A titolo indicativo e non esaustivo~~ Nelle aree verdi pubbliche sono vietati:

- A) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
- B) l'accatastamento di materiale infiammabile;

- C) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta. E' in ogni caso vietato conferire nei cestini i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
- D) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
- E) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
- F) danneggiare e imbrattare la segnaletica;
- G) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
- H) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, ~~terriccio~~, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
- I) calpestare le aiuole fiorite;
- J) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- K) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- L) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
- M) circolare con veicoli a motore; in deroga a detto divieto è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi ai veicoli a motore di seguito elencati:
 - motocarrozzelle per il trasporto di disabili;
 - mezzi di soccorso, e di vigilanza in servizio e di proprietà comunale;
 - mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti dei quali è stata richiesta autorizzazione da parte di altre aree dell'A.C.;
 - mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
 - mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
 - mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abilitazioni od attività produttive all'interno dell'area.

In ogni caso tutti i mezzi sopra indicati dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito e/o sosta per l'esclusiva area verde interessata, rilasciato dalla Polizia Locale.

- N) circolare con ~~biciclette~~ e velocipedi al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo. Sono ammessi solo i velocipedi a propulsione esclusivamente muscolare;
- O) utilizzare aeromodelli e simili forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna;
- P) utilizzare automodelli o modelli di imbarcazioni e simili forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna;
- Q) utilizzare le attrezzature per il gioco da parte di persone con età superiore di 12 anni o a quella indicata sulle stesse se inferiore;
- R) bivaccare sulle panchine, ovvero utilizzare l'arredo e le attrezzature in modo non conforme alle prescrizioni costruttive e di decoro.
- S) Limitatamente al Parco della Magana e all'Oasi Boza, è vietato distribuire volantini e posizionare banchetti per raccolta firme e/o per distribuire materiale vario, se non all'interno di una manifestazione preventivamente autorizzata;
- T) Circolare con monopattini e con i seguenti dispositivi a propulsione elettrica: segway, hoverboard e monowheel.

2) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

- A) affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate. E' inoltre vietato salire sugli alberi – salvo autorizzazione del Comune per motivi di manutenzione – scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo;
- B) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- C) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
- D) introdurre cani senza il guinzaglio (da tenersi a lunghezza massima di 150 cm), anche se hanno ricevuto un addestramento “alla convivenza” con gli altri cani e le persone, in quanto prevalgono le regole di prudenza nei confronti di animali che per le più svariate ragioni possono avere un comportamento imprevedibile anche pericoloso;
- E) introdurre cani senza portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di situazioni rischiose per l'incolumità di persone o animali o su richiesta del Servizio di vigilanza o altre autorità competenti: sono esclusi dai disposti del presente articolo i cani per l'accompagnamento di ipovedenti, quelli in dotazione alle forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del Fuoco quando sono utilizzati per servizio.
- F) permettere ad un cane o animale di qualsiasi dimensione, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini ovvero condurlo nelle aree verdi pubbliche del Comune di Cassano Magnago senza avere con se strumenti idonei alla raccolta delle feci;
- G) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- H) accendere fuochi, l'uso di bracieri, griglie e barbecue di qualsiasi tipo, l'uso di petardi e fuochi artificiali ed il posizionamento di gazebo/ombrellone di dimensioni superiori a mt. 3x3, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
- I) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- J) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi di cibo, vestiario o altro;
- K) effettuare manifestazioni non autorizzate e adottare comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone. Grandi concentrazioni di persone (festival, riunioni di vario genere, concerti musicali, ecc.) sono consentiti, con esclusione dell'Oasi Boza, previa autorizzazione della relativa manifestazione;
- L) sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di alberi, rami o di fulmini;
- M) Asportare terriccio;
- N) Pascolo e transumanza.
- O) mettere a dimora piante senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale
- P) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- Q) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;

3) Giochi e attività sportive

- A) Il gioco è consentito purché non arrechi disturbo o pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi.
- B) E' ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.

- C) E' ammesso il gioco con automodelli o modelli di imbarcazioni, anche in questo caso con esclusione dell'uso di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.
- D) Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a 12 anni o a quella indicata sulle stesse se inferiore. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.
- E) A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 20
- F) Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.
- G) E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.
- H) Per motivi di sicurezza o igiene, nelle aree gioco installate in parchi e giardini il Sindaco con specifica ordinanza può vietare l'accesso ai cani. Per eventuali sanzioni occorre far riferimento a normativa nazionale o specifici regolamenti comunali.
- I) L'attività sportiva in forma organizzata e di gruppo è consentita nei parchi di maggiore estensione purché non arrechi pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'allegato L.

ART.18

ALBERATE - NUOVI IMPIANTI - ADOZIONE DI ALBERI

1) L'albero come entità biologica, premessa:

- A) La componente vegetale fa parte a pieno titolo dell'ambiente urbano e gli alberi ne costituiscono la rappresentazione più significativa ed importante sia da un punto di vista ambientale che paesaggistico, storico, culturale ed architettonico.
- B) L'albero è un'entità biologica che conduce la propria esistenza ancorato allo stesso luogo per tutta la sua vita. Ciò comporta un'esposizione continua alle varie forme di inquinamento che si riscontrano in città. Inoltre, i vari lavori che vanno ad interferire in particolare con l'apparato radicale, compromettono nel tempo la sua stabilità meccanica e facilitano l'insorgenza di patologie a causa della facile penetrazione, attraverso le ferite inferte ai tessuti vegetali, di parassiti fungini, agenti di marciumi radicali e carie del legno, grave forma di degrado del legno interno della pianta che perde progressivamente consistenza con conseguente diminuzione della capacità di ancoraggio al suolo.
- C) A ciò si aggiunge la debilitazione della parte epigea, a causa di attacchi parassitari dovuti a funghi o insetti che, aggredendo le foglie, diminuiscono le capacità fotosintetiche della pianta e di conseguenza la produzione e la riserva di sostanze nutritive. Quando gli attacchi parassitari colonizzano la parte legnosa e fibrosa compromettono la stabilità e la vitalità dei soggetti arborei nel tempo.
- D) Da ultimi si aggiungono i danni prodotti dalla impermeabilizzazione della zona sottostante l'albero che causa riduzione degli scambi idrici e gassosi oltre a riflettere il calore solare nei periodi estivi, inducendo scottature fogliari e filloptosi precoce.
- E) Queste limitazioni non consentono all'albero radicato in ambiente urbano di protrarre la propria esistenza per un tempo pari a quello di cui esso potrebbe fruire in un'area naturalistica come un parco extraurbano o un bosco, oppure in piena campagna.
- F) E' necessario di conseguenza tener conto di questi aspetti nella politica di gestione delle alberate ed operare in primo luogo con l'obiettivo di minimizzare i danni ai soggetti arborei

e, secondariamente, con quello di programmarne un corretto rinnovo allo scopo di mantenere inalterate nel tempo e, viceversa, migliorare le peculiarità e capacità bioecologiche dei popolamenti arborei in ambiente urbano.

1) La programmazione degli interventi sulle alberate

- A) Il mantenimento delle alberate urbane comporta una serie di attenzioni, di scelte e di azioni volte a garantire le migliori condizioni di vivibilità dell'albero in città.
- B) Le alberate storiche hanno un'età di impianto che supera, in alcuni casi, il secolo di vita e sono ubicate su banchine che nel corso dei decenni hanno visto ridurre la superficie a vantaggio della viabilità e hanno ospitato una serie di sottoservizi e di aree impermeabilizzate che in passato non esistevano. Si è ridotto di conseguenza lo spazio vitale a disposizione del singolo soggetto arboreo.
- C) Gli alberi dei viali necessitano di periodiche potature per equilibrare il peso della parte epigea alla capacità di ancoraggio e tenuta della stabilità verticale nel caso di mutilazione dell'apparato radicale e per contenere le chiome entro limiti spaziali che consentano di non interferire con le altre strutture che si trovano nell'intorno (fabbricati, linee elettriche ed illuminazione) e per ridurre la gravità di possibili danni in caso di rottura di branche e rami o di schianto di soggetti interi.
- D) La Città si pone l'obiettivo di riuscire a potare le alberate urbane con turni ottimali in funzione della specie, dell'età e delle condizioni fitosanitarie onde evitare resezione di grossi rami e favorire una migliore cicatrizzazione delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini responsabili della carie del legno.
- E) Le potature drastiche effettuate in passato, quando non erano disponibili i mezzi odierni e le conoscenze tecnico scientifiche attuali, hanno accelerato nel tempo la diffusione dei processi di degrado del legno interno, con rischi di perdita di stabilità in numerosi soggetti.
- F) Questi fenomeni sono stati studiati con molta attenzione nell'ultimo decennio, con la crescita della sensibilità nei confronti del bene ambiente, per cui oggi si interviene con una serie di attenzioni e di precauzioni che ne consentono una più accurata gestione.

3) Il rinnovo delle alberate

- A) Al di là di ogni valutazione tecnica circa la necessità di rinnovare un'alberata nel suo complesso, l'Amministrazione Comunale e gli Uffici competenti valutano la possibilità di mantenere - all'interno di progetti di rinnovo complessivo - singoli esemplari di soggetti arborei che presentano, diversamente dal gruppo o filare in cui sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile come memoria collettiva testimonianze viventi del patrimonio arboreo storico cittadino
- B) A tal fine l'ufficio tecnico provvederà all'individuazione di misure preventive e limitative degli interventi di qualsiasi tipo nelle immediate vicinanze del soggetto in questione, al fine di evitare danni allo stesso dovuti a cantieri, salvo quanto necessario per la tutela e l'incolumità della cittadinanza (potature di sicurezza, transennamenti ecc.).
- C) Tenuto conto delle considerazioni precedenti, si rende necessario programmare il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, situazione stabilita con le opportune verifiche attuate con le più moderne tecniche disponibili di controllo, al fine di valutare scientificamente il raggiungimento di fine ciclo vita delle piante in questione e dimostrare il reale e progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti interessati.
- D) Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa, l'Amministrazione Comunale o il relativo proprietario del bene, attua una capillare attività di informazione affinché i cittadini ed i loro rappresentanti istituzionali ne comprendano motivazioni e scopi, tramite incontri, elaborazione di pieghevoli e cartelloni esplicativi dell'intervento da collocarsi nell'area di cantiere.
- E) Il rinnovo progressivo delle alberate ed in particolare di quelle storiche dell'area centrale della città trae origine da alcune importanti considerazioni:

- i vegetali sono esseri viventi ed in quanto tali hanno un ciclo vitale variabile secondo la specie ma comunque non infinito ed in ambiente urbano molto più ridotto che in condizioni normali;
 - le alberate sono consociazioni coetaneiformi e quindi artificiali ed in quanto tali destinate o al progressivo diradamento o al passaggio ad una struttura disetanea comunque artificiale che ne penalizza i parametri estetico-paesaggistici;
 - il progressivo invecchiamento degli esemplari rimasti determina una riduzione dell'attività fotosintetica utile all'uomo, una maggiore propensione alle malattie ed a causa di numerosi danni loro inferti dalle attività umane, produce progressivamente una perdita dei necessari parametri di stabilità meccanica e aumenta il pericolo per l'incolumità dei cittadini;
 - lo sviluppo urbano provoca la riduzione degli spazi fisici necessari al loro sviluppo e la perdita di fertilità e degli altri requisiti agronomici necessari da parte del terreno che deve sostenerli e alimentarli;
 - la scarsità dello spazio disponibile determina una ridotta possibilità di sostituzione degli esemplari abbattuti, visto che soggetti giovani isolati in mezzo ai vecchi esemplari crescono in maniera stentata e non sono in grado di ripristinare l'omogeneità del filare e le relative caratteristiche fitosanitarie ed ambientali.
- F) Nel caso in cui si evidenzi l'inevitabilità della sostituzione di un'intera alberata, le strategie da adottare sono le seguenti:
- analisi del contesto storico ed architettonico del sito;
 - analisi della situazione fitopatologica e statica dell'alberata;
 - definizione del cronoprogramma di sostituzione in funzione dei parametri precedenti valutando il mantenimento dei soggetti di pregio o monumentali che possono rappresentare una memoria storica del sito;
 - scelta delle specie da impiantare;
 - pianificazione dell'intervento congiuntamente al restante contorno urbano per ridefinire l'utilizzo degli spazi disponibili restituendo ai soggetti arborei lo spazio necessario alla loro crescita;
 - programmazione dell'acquisto dei nuovi soggetti arborei che all'impianto dovranno avere circonferenza minima di cm 40-45 ed altezza non inferiore a 8-10 metri per le specie di 1^a e 2^a grandezza;
 - verifica della possibilità di utilizzo di soggetti arborei giovani ubicati in altre aree verdi con sesto di impianto da diradare, utilizzando la tecnica dei grandi trapianti meccanizzati;
 - valutazione dell'opportunità di realizzare l'intervento in modo scalare nel tempo, interessando ogni volta tratte del filare non superiori al 25-30% del numero complessivo qualora i soggetti presenti siano superiori alle 60 unità.

4) Nuovi impianti

I nuovi impianti di alberi, sia comunali che privati, dovranno osservare semplici pratiche agronomiche in modo da garantire la sopravvivenza degli alberi stessi.

- A) Le dimensioni per piante allevate in vaso o zolla dovranno essere comprese tra 10 e 16 cm di circonferenza del tronco. L'impianto, effettuato a regola d'arte, dovrà prevedere per almeno due anni dallo stesso un sostegno adatto ad evitare l'allettamento della pianta da cause meteorologiche, al quale legare la pianta stessa.
- B) E' possibile utilizzare in alternativa piante di piccole dimensioni provenienti, per esempio, dai vivai della Forestale, ma dovrà essere posto al piede della pianta un disco di pacciamatura delle dimensioni adatte, in modo che le giovani piantine non siano soffocate da alti vegetali e che non vengano danneggiate durante lo sfalcio dell'erba.

- C) Dovrà essere posta una protezione alla base della pianta (tipo shelter) per evitare danni al colletto durante le fasi di sfalcio dell'erba, le piante dovranno essere legate ai sostegni con materiale adeguato.
- D) Dovrà inoltre essere garantita l'acqua per i primi tre anni dall'impianto, in base alla stagione e alle condizioni meteorologiche.
- E) Con il termine "adozione di alberi" si intende la donazione di un albero da porre a dimora nelle proprietà comunali. Agli oneri di successiva manutenzione provvederà la Città di Cassano Magnago. La Città di Cassano Magnago promuove la donazione di alberi da parte di privati cittadini, singoli o associati; enti privati no profit e aziende.
- F) Per adottare un albero è sufficiente proporsi presentando richiesta scritta all'Area Territorio. Specie, luogo e data della messa a dimora dell'albero verranno comunicate al donatore con congruo anticipo.
- G) Le specie che si metteranno a dimora sono quelle presenti nelle aree verdi del Comune di Cassano Magnago, preferendo specie autoctone, dovranno essere idonee dal punto di vista naturalistico, storico e paesaggistico a ciò che le circonda e allo spazio che andranno ad occupare per i prossimi secoli.
- H) Le dimensioni delle piante donate saranno di circonferenza 16-18 cm per le specie di terza grandezza e circonferenza 18-20 cm per quelle di prima e seconda grandezza.
- I) Le piante saranno messe a dimora in giardini e parchi che presentano le caratteristiche e gli spazi per poter ospitare nuovi alberi, incluse le alberate stradali.
- J) La messa a dimora verrà realizzata a cura della Città di Cassano Magnago, nella prima stagione fredda successiva al ricevimento della donazione.
- K) Per incentivare i cittadini a partecipare all'iniziativa è stato individuato come unico costo, pari a € 200,00 IVA compresa, indipendentemente da specie, l'onere per la donazione dell'albero, che verrà acquistato da parte dell'Amministrazione Comunale.
- L) Specie, luogo e data della messa a dimora dell'albero verranno comunicate al donatore con congruo anticipo. Sarà cura dell'Assessorato, salvo diversa indicazione del donatore, divulgare le generalità del medesimo su apposita pagina del sito informatico della Città di Cassano Magnago e sul periodico comunale. E' ammessa, previa comunicazione al Comune da parte dell'interessato, l'affissione di una targhetta riportante il nominativo del donatore di dimensioni massime cm. 10 x 8.

ART. 19

VIGILANZA E POTERE SANZIONATORIO

1. La vigilanza per l'osservanza del presente Regolamento ed il potere sanzionatorio previsto dallo stesso sono affidati al Comando di Polizia Locale o, in alternativa, all'Area Territorio del comune di Cassano Magnago.
2. La Polizia locale potrà avvalersi del supporto del personale dell'ufficio tecnico o delle guardie ecologiche volontarie per le valutazioni di cui all'articolo 4.

Sono ovviamente fatti salvi gli ambiti di vigilanza dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

ART. 20

SANZIONI E ONERI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE PER INTERVENTI NON AUTORIZZATI SUL PATRIMONIO ARBOREO E SANZIONI PER DIVIETI COMPORTAMENTALI E DI UTILIZZO IMPROPRIO DEGLI SPAZI VERDI

1. Le trasgressioni all'art. 4, comma 5 (abbattimento di alberi in difetto di autorizzazione o di denuncia), all'art. 13, comma 1 (abbattimento di alberi senza comunicazione di grave ed immediato pericolo), all'art. 7, comma 2, 3, 4, 5 e 6 (potature con modalità vietate in difetto di

autorizzazione o denuncia), all'art.8 comma 1 e 3 (danneggiamento apparati radicali), all'art. 9 comma 1 (potatura rami e radici poste su confini) saranno punite:

- A) con una sanzione amministrativa ~~pari ad Euro 800,00~~ da euro 100,00 a euro 500,00;
 - B) con l'obbligo di reimpianto, se tecnicamente fattibile, anche nel medesimo punto delle piante abbattute;
 - C) con il pagamento di oneri di compensazione ambientale da versare all'Amministrazione Comunale su apposito capitolo d'entrata del Bilancio che finanzierà spese per interventi di manutenzione e ripristini di parchi, giardini ed aree verdi comunali. Il valore di detti oneri è desumibile dalla sommatoria del valore delle piante eliminate, potate con modalità vietate, danneggiate agli apparati radicali considerate nelle condizioni vegetative e conservative anteriori ad eventuali interventi di abbattimento/potatura con modalità vietate non autorizzati o ad interventi di danneggiamento radicale, come da tabella di cui all'allegato C1 del presente regolamento.
2. Le trasgressioni all'art. 8, comma 2 (mancata area di rispetto dell'apparato radicale) saranno punite con una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00 oltre all'obbligo di provvedere alla creazione di idonee condizioni per la crescita delle piante, con spese a carico del trasgressore.
 3. Le trasgressioni all'art. 9, comma 2, saranno punite con una sanzione amministrativa pari ad un minimo da 50 euro a 150,00 euro per ogni pianta non correttamente messa a dimora.
 4. Le trasgressioni all'art. 10, comma 1 (taglio di siepi e filari erborati posti in terreni agricoli) sono punite con una sanzione amministrativa di euro 25,00 ad euro 100 per ogni 20 m2 di superficie tagliata fuori dal periodo autorizzato (15 ottobre-31 marzo).
 5. Le trasgressioni all'art. 10, commi 2, 3, 5 saranno punite con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 100,00 per ogni pianta.
 6. Le trasgressioni all'art. 14, commi 1, 2, 3 (mancato reimpianto) saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ogni singola pianta non messa a dimora.
 7. Le trasgressioni all'art. 14, comma 4 (abbattimenti prescritti in periodi di riposo della fauna selvatica) saranno punite con la sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni singola pianta il cui taglio non viene effettuato nella stagione prescritta oltre alla sanzione prevista dalla tabella C, salvo che ciò non costituisca illecito più grave alle Norme per la tutela della fauna selvatica.
 8. Le trasgressioni all'art. 14, comma 5 (mancata protezione degli alberi in cantiere) saranno punite con una sanzione amministrativa pari al valore indicato nella tabella di cui all'allegato C del presente Regolamento per ogni pianta non protetta;
 9. Le trasgressioni all'art. 14, comma 7, saranno punite con una sanzione amministrativa pari al valore indicato nella tabella di cui all'allegato C1 del presente ovvero al valore delle opere di mitigazione e compensazione ambientale;
 10. Ai trasgressori dell'art. 17 saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'allegato L.
 11. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, operano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981 n° 689 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 21

NORME FINALI E TRANSITORIE

- A) Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'1 marzo 2022;
- B) Le istanze di abbattimento di alberi presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento seguono il procedimento amministrativo vigente al momento della presentazione dell'istanza stessa.

- C) Le modifiche esclusivamente tecniche degli allegati del presente Regolamento sono soggette ad approvazione della Giunta Comunale.
- D) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi disapplicate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.
- E) I valori espressi nelle tabelle degli allegati C e C1 sono validi fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Negli anni successivi i valori potranno essere modificati in base a sopravvenute disposizioni legislative sovra comunali o deliberazioni del competente organo.

ALLEGATI

Allegato A1

Specie botaniche di cui è vietata la semina, la piantagione o la diffusione in Comune di Cassano Magnago (art. 4, comma 1 lettera A)

1. Acero bianco americano [*Acer negundo* L.]
2. Ailanto o albero del paradiso o noce matto cinese [*Ailanthus altissima* (Miller) Swingle = *Ailanthus glandulosa* Desf.]
3. Ciliegio nero americano o ciliegio tardivo o prugnolo tardivo [*Prunus serotina* Ehrh.]
4. Robinia (*Robinia pseudoacacia*) da seme o da riproduzione agamica, non da innesto di varietà ornamentali.

Allegato A2

Specie arbustive tutelate qualora abbiano un diametro fusto maggiore di 35 cm (art. 4, comma 1 lettera B)

1. Camelie (*Camellia* sp.)
2. Rododendri (*Rhododendron* sp)
3. Pieris (*Pieris* sp)
4. Osmanto (*Osmanthus* sp.)
5. Fotinia (*Photinia* sp)
6. Corbezzoli (*Arbutus* sp)
7. Viburni (*Viburnum* sp)
8. Bossi (*Buxus* sp)

Allegato A3

Specie rampicanti tutelate qualora abbiano un diametro fusto maggiore di 25 cm (art. 4, comma 1 lettera C)

1. Glicini (*Wisteria* sp.)
2. Gelsomini (*Jasminum* sp. E *Rhynchospermum* sp)
3. Clematidi (*Clematis* sp)
4. Ortensia rampicante (*Hydrangea anomala* sottossp. *petiolaris*)

Allegato A4

Criteria per la definizione di albero monumentale ai sensi dell'art. 12 l.r. 10/2008 e del Decreto del Dirigente della Struttura valorizzazione delle aree protette e biodiversità della Regione Lombardia n° 7502 del 5.10.2011 pubblicato su BURL Serie Ordinaria n°38 del 21.9.2011

Una pianta è definita monumentale sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

1. Monumentalità legata all'architettura vegetale: esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali prevalentemente inseriti in parchi storici di notevole interesse storico, architettonico, turistico;
2. Monumentalità storico culturale: esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende etc.;
3. Monumentalità legata a forma e portamento: esemplari dominanti cresciuti in optimum ecologico, privi di potature errate, in forma libera perfetta per la specie; alberi con forma particolare per azione di fattori ecologici modellanti la stessa; alberi potati in ars topiaria con risultato di forma o portamento singolari;
4. Monumentalità legata alla rarità botanica: specie estranee all'area geografica di riferimento quali le esotiche non invasive oppure autoctone ma poco rappresentate numericamente nell'area di riferimento;
5. Monumentalità dimensionale: viene preso come riferimento la circonferenza del fusto a petto d'uomo (ad altezza di 1,30 m). La tabella sottostante indica i valori di soglia minimi di dimensione del fusto per individuare tale criterio di monumentalità:
 - Albero di Giuda, Alloro, Carpini, Roverella, Sorbi, Tasso, Pero, Frassino Minore, Acero campestre, Noce: circonferenza a petto d'uomo = 150 cm (diam. 48 cm. Ca.);
 - Ciliegi, Gelsi: circonferenza a petto d'uomo = 250 cm (diam. 80 cm. Ca.);
 - Latifoglie varie (tranne Faggio, Castagno e quelle di cui ai punti precedenti), Pino cembro, Pino silvestre, Cipresso: circonferenza a petto d'uomo = 300 cm (diam. 95 cm. Ca.);
 - Conifere (tranne Tasso, Pino cembro, Pino silvestre, Pino uncinato, Cipresso e Cedri), Faggio, Platano circonferenza a petto d'uomo = 350 cm (diam. 110 cm. Ca.);
 - Castagno, Cedri: circonferenza a petto d'uomo = 400 cm (diam. 127 cm. Ca.);
6. Monumentalità paesaggistica: esemplari collocati in un contesto territoriale di elevato valore estetico o naturale e/o caratterizzanti un certo luogo Es. zona umida, zone rurali, boschi, prati, parchi, giardini orti botanici, alberature, viali delle Rimembranze, rocchi, labirinti vegetali etc.

Allegato B1

Elenco di alcune patologie vegetali o di parassiti di cui è obbligatoria la segnalazione immediata per iscritto all'Area Territorio (art. 15, comma 1)

1. Tracheomicosi delle querce (*Ceratocystis fagacearum* Hunt.)
2. Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata* Hell. Et. Halst. *F. platani*)
3. Grafiosi dell'olmo (*Ceratocystis ulmi* Mor.)
4. Cancro del cipresso (*Seiridium cardinale* Sutton.)
5. Verticilloso (*Verticillium albo-atrum* Reinke et Berth.)
6. Colpo di fuoco batterico delle rosacee (*Erwinia amylovora* Wins.)
7. Processionaria del pino (*Thaumetopoea pytiocampa* Denn. Et Schiff.)
8. Bostrico (*Ips typographus* L. , *Pityogenes calcographus* L. e satelliti)
9. Scolitidi dell'olmo (*Scolytus multistriatus* Marsham e *Scolytus sulcifrons* Rey)
10. Minatrice dell'ippocastano (*Cameraria ohridella*)
11. Cerambicide cinese dalla lunghe antenne (*Anoplophora chinensis* Foster)
12. Cocciniglia dei pini (*Matsucoccus* sp.)
13. Punterolo rosso delle palme (*Rynchophorus ferrugineus* Olivier)
14. Piralide del bosso (*Cydalima perspectalis*)
15. Cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu)

Allegato B2

Elenco dei mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, insetti presenti nei parchi del varesotto ad indicarne l'alto valore per il mantenimento della biodiversità

Mammiferi

- roditori: scoiattolo (*Sciurus vulgaris*), ghiro (*Glis glis*), quercino (*Eliomys quercinus*), moscardino (*Muscardinus avellanarius*), topo selvatico (*Apodemus sylvaticus*), arvicole (*Arvicola* sp.), topolino delle case (*Mus domesticus*), ratto grigio (*Rattus norvegicus*);
- insettivori: riccio (*Erinaceus europaeus*), talpa (*Talpa europea*), crocidura ventre bianco (*Crocidura leucodon*);
- chiroteri: vespertilio di Daubenton (*Myotis daubentonii*), pipistrello nano (*Pipistrellus pipistrellus*), pipistrello albolimbato (*Pipistrellus kuhlii*); serotino comune (*Eptesicus serotinus*);
- lagomorfi: lepre comune (*Lepus europaea*);
- carnivori: faina (*Martes foina*), volpe (*Vulpes vulpes*);
- artiodattili: cinghiale (*Sus scrofa*).

Uccelli

- i passeriformi balestruccio (*Delichon urbicum*), rondine (*Hirundo rustica*), merlo (*Turdus merula*), passera d'Italia e scopaiola (*Passer domesticus* e *Prunella modularis*), cincia bigia, mora, cinciallegra e cinciarella (*Parus palustris*, *P. ater*, *P. major*, *P. caeruleus*), pettirosso (*Eritacus rubecula*), fringuello (*Fringilla coelebs*), frosone (*Coccothraustes coccothraustes*), verzellino (*Serinus serinus*), cardellino (*Carduelis carduelis*), codirosso comune e spazzacamino (*Phoenicurus phoenicurus* e *P. ochruros*), ballerina bianca (*Motacilla alba*), fiorrancino (*Regulus ignicapillus*) capinera (*Sylvia atricapilla*), picchio verde (*Picus viridis*) e picchio rosso maggiore (*Dryobates maior*), civetta e allocco (*Athene noctua* e *Strix aluco*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), cornacchia (*Corvus corone*), gazza (*Pica pica*), storno (*Sturnus vulgaris*) colombaccio e tortora dal collare (*Colomba palumbus* e *Streptopelia decaocto*); anatidi germano reale (*Anas platyrhynchos*) e cigno (*Cygnus olor*) dei laghetti ornamentali;

Rettili

- lucertola muraiola (*Lacerta muralis*), orbettino (*Anguis fragilis*), biscia d'acqua e tessellata (*Natrix natrix* e *N. tessellata*), ratera o biacco (*Coluber viridiflavus carbonarius*), aspidi (*Vipera aspis* e *V. berus*);

Anfibi

- raganella, rana verde comune e di Latastei (*Hyla arborea*, *Pelophylax esculento*, *Rana latastei* etc.), rospo comune (*Bufo bufo*); salamandra pezzata e tritoni (*Salamandra salamandra*, *Triturus cristatus* e *T. vulgaris*);

Insetti

- migliaia di specie degli ordini più importanti: odonati (libellule etc.), mantoiodei, (mantidi etc.); isoteri (termiti etc.); dermatteri (forbice etc.); ortotteri (cavallette, grilli, grillotalpe etc.); rincoti (es. afidi, cocciniglie, cimici, gerridi etc.); lepidotteri (farfalle); ditteri (zanzare, mosche, tafani etc.); coleotteri (carabidi ditiscidi, lucanidi, scarabei-maggiolini, lucciole, bostrico, coccinelle, cerambicidi dalle lunghe antenne, dorifera della patata, curculionidi del nocciolo e della castagna, tarli scolitidi e anobidi etc.); imenotteri (formiche, vespe, api etc.)

Allegato C

Tabella del valore delle piante abbattute o danneggiate in violazione del presente Regolamento come da art. 20 (vds art. 7 bis L.n° 3 del 14.3.2003)

VALORI IN EURO

SPECIE	Classi diametriche (a 1,30 m di altezza)			
	Piccole	Medie		Grandi/Eccezz.
	25-30-35-40 (solo per piante arbustive e rampicanti) € min-max	41-50 € min-max	51-69 € min-max	>= 70 € min-max
<i>Betula, Eucalyptus, Populus, Salix, Cupressaceae e Coniferae</i> non indicate altrove	120	100	130	300
<i>Araucaria, Cephalotaxaceae, Sciadopitys, Thujopsis, Ginkgo, Cedrus, Sequoia, Sequoiadendron, Catalpa, Crataegus,</i> <i>Corylus, Ilex, Lagerstroemia, Ligustrum, Magnolia, Morus, Paulownia, Sorbus</i> e altre Angiosperme non indicate altrove		120	160	380
<i>Acer, Aesculus, Alnus, Carpinus, Carya, Celtis, Fraxinus,</i> <i>Gleditzia, Liriodendron, Liquidambar, Ostrya, Prunus, Tilia</i>		150	190	420
<i>Cycadaceae, Taxaceae, Castanea, Fagus, Juglans, Platanus, Quercus, Ulmus camp., Rampicanti</i>		180	210	450
<i>Acer negundo, Ailanthus altissima, Prunus serotina, Pterocarya fraxinifolia, Robinia</i>		0	0	0

Allegato C1

Tabella da utilizzare per la quantificazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale come da art. 14, comma 7 e art. 20, comma 1, 10

Indice di specie e dimensionale	Indice di localizzazione e PRG	Indice fito sanitario	Valore calcolato	Indice di deprezzamento	Riduzione del valore calcolato	Valore dell'albero calcolato per la compensazione
A	B	C	V =AxBxC	D	R=D*V	Vcomp.=V- R

A = valore desunto dalla Tabella C in funzione della specie e della classe dimensionale delle piante.

B = indice di localizzazione delle piante all'interno delle zone urbanizzate.

Zone vincolate D.Lgs. 42/2004	Zone vincolate D.Lgs. 42/2004	Attuale Zona A, centro storico	Attuale Zone B, completamento, residenziale	Altre zone di espansione, industriali
Parte II Beni culturali	Parte III Beni paesaggistici			
10	5	3	2	1

C = indice fitosanitario degli alberi e/o classe di propensione al cedimento (vds pag. successiva per definizione F.R.C.) del metodo V.T.A. (*Visual Tree Assessment*) o metodologie S.I.A. S.I.M. o equivalenti.

Pianta deperente senza vigore	Pianta poco vigorosa gruppo	Pianta poco vigorosa in filare o isolata	Pianta sana di media vigoria in gruppo	Pianta sana di media vigoria filare	Pianta sana di media vigoria isolata	Pianta sana vigorosa in gruppo	Pianta sana vigorosa in filare	Pianta sana vigorosa isolata	Albero monumentale: vds criteri Allegato A.4
Class e V.T.A. C/D o D	Classe V.T.A. C	Classe V.T.A. C	Classe V.T.A. B	Classe V.T.A. B	Classe V.T.A. B	Classe V.T.A. A	Classe V.T.A. A	Classe V.T.A. A	
1	2	3	5	6	8	10	15	20	25

D = indice di deprezzamento per interventi onerosi eseguiti nel passato sulle piante (l'utilizzo di detto indice è subordinato alla presentazione di fatture o altro documento attestante gli interventi)

Nessun intervento, solo eliminaz. Secco e contenimento con tecnica taglio di	Potatura di formazione su chioma asimmetrica e sbilanciata	Potatura di contenimento laterale riduzione effetto vela ricostruzione	Accorciamento di rami su punti d'inserzione compromessi e dendro chirurgia	Eliminazione di rami su punti d'inserzione compromessi e dendrochirurgia
--	--	--	--	--

ritorno		chioma capitozzata		
0	0,1	0,2	0,3	0,4

Nuove “classi di propensione al cedimento” (F.R.C) degli alberi, approvate nel 2009 dalla Società Italiana di Arboricoltura o.n.l.u.s. (sezione italiana dell’*International Society of arboriculture*) o.n.l.u.s. – Tratto dal sito web della SIA www.isaitalia.org

Classe di propensione al cedimento	Definizione
A trascurabile	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, non manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a cinque anni.
B bassa	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, manifestano segni, sintomi o difetti lievi, riscontrabili con il controllo visivo ed a giudizio del tecnico con indagini strumentali, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero non si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a tre anni. L’eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico.
C moderata	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a due anni. L’eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico. Questa avrà comunque una cadenza temporale non superiore a due anni. Per questi soggetti il tecnico incaricato può progettare un insieme di interventi colturali finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e, qualora realizzati, potrà modificare la classe di pericolosità dell’albero. * è ammessa una valutazione analitica documentata.
C/D elevata	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia drasticamente ridotto. Per questi soggetti il tecnico incaricato deve assolutamente indicare dettagliatamente un insieme di interventi colturali. Tali interventi devono essere finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e devono essere compatibili con le buone pratiche arboricole. Qualora realizzati, il tecnico valuterà la possibilità di modificare la classe di pericolosità dell’albero. Nell’impossibilità di effettuare i suddetti interventi l’albero è da collocare tra i soggetti di classe D. *è ammessa una valutazione analitica documentata.
D Estrema	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. * Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia ormai, quindi, esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell’arboricoltura. Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi, essere abbattute. * è ammessa la valutazione analitica documentata.

Esempi di calcolo del valore ornamentale/compensativo di tipologie di alberi e relative localizzazioni:

Es. N. 1: Araucaria, diametro del fusto a circa 1,30mt cm. 45, zona B, pianta sana di media vigoria isolata, mai soggetta ad interventi.

Indice A = € 120,00

Indice B = 2

Indice C = 8

Indice D = 0

Valore Calcolato = € 120,00 x 2 x 8 = € 1.920,00

Es. N. 2: Fagus, diametro del fusto a circa 1,30mt cm. 80, zona B, pianta sana di media vigoria in gruppo, con comprovati interventi pregressi di eliminazione rami su punti d'inserzione compromessi e/o dendrochirurgia

Indice A = € 450,00

Indice B = 2

Indice C = 5

Indice D = 0,4

Valore Calcolato: € 450,00 x 2 x 5 = € 4.500,00

Riduzione del valore calcolato: € 4.500,00 x 0,4 = € 1.800,00

Valore per compensazione = € 4.500,00 - € 1.800,00 = € 2.700

(Valore Calcolato - Riduzione del valore)

Allegato D

Tipo di piante – Classi di altezza degli alberi

CLASSI DI ALTEZZA DEGLI ALBERI

Le presenti tabelle riportano la *classe di altezza* di quasi tutte le specie arboree utilizzate nel verde urbano e periurbano del Varesotto. L'altezza della classe di appartenenza delle singole specie è quella dell'albero "normale a maturità", ovvero l'altezza *massima* che la specie può raggiungere nel Varesotto in condizioni ambientali adatte. In condizioni non ideali (terreno non adatto, poco fertile o poco profondo, zone inquinate etc.) l'altezza massima raggiungibile può essere inferiore. Viceversa, in condizioni eccezionali, diverse specie possono raggiungere dimensioni maggiori.

Diverse specie sono inoltre coltivate come varietà particolari con altezza minore di quella sotto indicata (es. varietà "nana" o "globosa") e/o con chioma molto ristretta (es. varietà "colonnare", "fastigiata" o "piramidale").

*NB: Le specie con asterisco * sono autoctone (tipiche) nel Varesotto e spesso molto adatte, tranne in ambienti molto artificiali (es spartitraffico) o inquinati. Viceversa quelle col più + sono esotiche e molto sconsigliate, quelle col # hanno problemi fitosanitari.*

Ogni specie vegetale ha differenti, ma precise, esigenze in fatto di clima, di illuminazione, di umidità e di caratteristiche del suolo. La scelta della specie da impiantare va ponderata attentamente basandosi, oltre che sull'altezza, su tali variabili!

Si raccomanda di rivolgersi ad un *professionista* (Dottore Forestale o Dottore Agronomo) per la progettazione e la gestione degli spazi verdi, in particolare per la scelta di specie e varietà vegetali, per le potature e per i trattamenti fitosanitari!

Alberi di prima grandezza:

alberi che a maturità di norma superano i 25 m di altezza:

Angiosperme

Acer di monte *	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Pioppo bianco *	<i>Populus alba</i>
Acer riccio *	<i>Acer platanoides</i>	Pioppo euroamericano	<i>Populus x canadensis</i>
Acer da zucchero	<i>Acer saccharinum</i>	Pioppo americano	<i>Populus deltoides</i>
Ailanto +	<i>Ailanthus altissima</i>	Pioppo nero *	<i>Populus nigra</i>
Ontano nero *	<i>Alnus glutinosa</i>	Pioppo tremolo *	<i>Populus tremula</i>
Betulla *	<i>Betula pendula</i>	Cerro *	<i>Quercus cerris</i>
Castagno *	<i>Castanea sativa</i>	Frainetto	<i>Quercus frainetto</i>
Eucalipto comune	<i>Eucalyptus globulus</i>	Quercia palustre	<i>Quercus palustris</i>
Eucalipto	<i>Eucalyptus parviflora</i>	Rovere *	<i>Quercus petraea</i>
Faggio *	<i>Fagus sylvatica</i>	Farnia *	<i>Quercus robur</i>
Frassino maggiore *	<i>Fraxinus excelsior</i>	Quercia rossa	<i>Quercus rubra</i>
Frassino americano	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Tiglio argentato	<i>Tilia argentea</i>
Noce americano	<i>Juglans nigra</i>	Tiglio selvatico *	<i>Tilia cordata</i>
Albero dei tulipani	<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tiglio nostrano *	<i>Tilia plathyphyllos</i>
Platano ibrido #	<i>Platanus x hybrida</i>	Tiglio ibrido	<i>Tilia x europaea</i>
Platano americano #	<i>Platanus occidentalis</i>	Olmo ciliato	<i>Ulmus laevis</i>
Platano europeo #	<i>Platanus orientalis</i>	Olmo campestre * #	<i>Ulmus minor</i>

Gimnosperme			
Abete bianco *	<i>Abies alba</i>	Peccio di Serbia	<i>Picea omorica</i>
Abete greco	<i>Abies cephalonica</i>	Peccio del Caucaso	<i>Picea orientalis</i>
Abete del Colorado	<i>Abies concolor</i>	Peccio del Colorado	<i>Picea pungens</i>
Abete gigante	<i>Abies grandis</i>	Peccio di Sitka	<i>Picea sitkaensis</i>
Abete del Caucaso	<i>Abies nordmanniana</i>	Pino di Monterey	<i>Pinus insignis</i>
Abete di Spagna	<i>Abies pinsapo</i>	Pino laricio #	<i>Pinus nigra laricio</i>
Pino del Cile	<i>Araucaria araucana</i>	Pino austriaco + #	<i>Pinus nigra austriaca</i>
Libocedro	<i>Calocedrus decurrens</i>	Pino marittimo #	<i>Pinus pinaster</i>
Cedro del Marocco	<i>Cedrus atlantica</i>	Pino strobo #	<i>Pinus strobus</i>
Cedro dell'Himalaia	<i>Cedrus deodara</i>	Pino silvestre *	<i>Pinus sylvestris</i>
Cedro del Libano	<i>Cedrus libani</i>	Pino dell'Himalaia	<i>Pinus wallichiana</i>
Cipresso di Lawson	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Douglasia verde	<i>Pseudotsuga douglasii</i>
Cipresso giapponese	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	Douglasia glauca	<i>Pseudotsuga glauca</i>
Cedro rosso	<i>Cryptomeria japonica</i>	“Pino” a ombrello	<i>Sciadopitys verticillata</i>
Cipresso del Tibet	<i>Cupressus cashmeriana</i>	Sequoia verde	<i>Sequoia sempervirens</i>
Ginko	<i>Ginkgo biloba</i>	Sequoia gigante	<i>Sequoiadendron giganteum</i>
Larice europeo	<i>Larix decidua</i>	Cipresso di palude	<i>Taxodium distichum</i>
Larice giapponese	<i>Larix leptolepis</i>	Tuia gigante	<i>Thuja plicata</i>
Metasequoia	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	Tsuga del Canada	<i>Tsuga canadensis</i>
Abete rosso, peccio	<i>Picea excelsa</i>	Tsuga americana	<i>Tsuga heterophylla</i>
Peccio azzurro	<i>Picea glauca</i>		

Alberi di seconda grandezza:

alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 15 e 25 m

Angiosperme

Acer bianco +	<i>Acer negando</i>	Noce comune *	<i>Juglans regia</i>
Acer fico	<i>Acer opalus</i>	Storace	<i>Liquidambar styraciflua</i>
Acer rosso	<i>Acer rubrum</i>	Magnolia sempreverde	<i>Magnolia grandiflora</i>
Acer argentato	<i>Acer saccharum</i>	Carpino nero *	<i>Ostrya carpinifolia</i>
Ippocastano	<i>Aesculus hippocastanus</i>	Ciliegio selvatico *	<i>Prunus avium</i>
Ippocastano ibrido	<i>Aesculus x carnea</i>	Ciliegio tardivo +	<i>Prunus serotina</i>
Ontano napoletano	<i>Alnus cordata</i>	Noce del Caucaso +	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>
Ontano bianco *	<i>Alnus incana</i>	Leccio	<i>Quercus ilex</i>
Betulla nera	<i>Betula nigra</i>	Roverella *	<i>Quercus pubescens</i>
Betulla americana	<i>Betula papyrifera</i>	Sughera #	<i>Quercus suber</i>
Betulla di palude	<i>Betula pubescens</i>	Robinia +	<i>Robinia pseudoacacia</i>
Betulla utile	<i>Betula utilis</i>	Salice bianco *	<i>Salix alba</i>
Falso noce	<i>Carya ovata</i>	Salice fragile	<i>Salix fragilis</i>
Carpino bianco *	<i>Carpinus betulus</i>	Sofora	<i>Sophora japonica</i>
Catalpa	<i>Catalpa bignonioides</i>	Sorbo montano *	<i>Sorbus aria</i>
Bagolaro *	<i>Celtis australis</i>	Ciavardello *	<i>Sorbus torminalis</i>
Nocciolo di Bisanzio	<i>Corylus colurna</i>	Tiglio americano	<i>Tilia americana</i>
Eucalipto grigio	<i>Eucalyptus cinerea</i>	Tiglio della Crimea	<i>Tilia euchlora</i>
Frassino meridionale	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Olmo montano * #	<i>Ulmus glabra</i>
Spino di Giuda	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Olmo siberiano	<i>Ulmus pumila</i>

Gimnosperme

Cupressicparo	<i>x Cupressocyparis leylandii</i>	Pino cembro	<i>Pinus cembra</i>
Cipresso dell' Arizona	<i>Cupressus arizonica</i>	Pino domestico	<i>Pinus pinea</i>
Cipresso levigato	<i>Cupressus glabra</i>	Tasso *	<i>Taxus baccata</i>
Cipresso della Cali-	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Tuia occidentale	<i>Thuja occidentalis</i>
Cipresso	<i>Cupressus sempervirens</i>		

Alberi di terza grandezza

alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 8 e 15 m

Angiosperme

Acero campestre *	<i>Acer campestre</i>	Alloro	<i>Laurus nobilis</i>
Acero pelle di serpente	<i>Acer capillipes</i>	Magnolia spogliante	<i>Magnolia liliflora</i>
Acero a squame	<i>Acer griseum</i>	Melo da fiore	<i>Malus fluribunda</i>
Acero a strisce	<i>Acer rufinerve</i>	Melo selvatico *	<i>Malus sylvestris</i>
Ippocastano americano	<i>Aesculus pavia</i>	Gelso bianco	<i>Morus alba</i>
Acacia di Costantinopoli	<i>Albizia julibrissin</i>	Gelso nero	<i>Morus nigra</i>
Gelso da carta +	<i>Brussonetia papyrifera</i>	Faggio sudamericano	<i>Nothofagus antartica</i>
Carpinella	<i>Carpinus orientalis</i>	Paulonia	<i>Paulownia tomentosa</i>
Nespolo del Giappone	<i>Eriobotrya japonica</i>	Ciliegio a grappoli *	<i>Prunus padus</i>
Orniello *	<i>Fraxinus ornus</i>	Salice piangente	<i>Salix babilonica</i>
Olivello spinoso	<i>Hippophae rhamnoides</i>	Salice tortuoso	<i>Salix matsudana</i>
Agrifoglio *	<i>Ilex aquifolium</i>	Sorbo degli uccelli *	<i>Sorbus aucuparia</i>
Kelreuteria	<i>Koelreuteria paniculata</i>	Sorbo domestico	<i>Sorbus domestica</i>

Gimnosperme

Abete di Corea	<i>Abies coreana</i>	Ginepro *	<i>Juniperus communis</i>
Tuia orientale	<i>Biota orientalis</i>	Ginepro della Virginia	<i>Juniperus virginiana</i>
Cipresso di Hinoki	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	Falsa tuja	<i>Thujaopsis dolabrata</i>

Alberi di quarta grandezza

alberi (anche ad habitus arbustivo) che a maturità di norma raggiungono un'altezza tra 2,5 e 8 m

Angiosperme

Acacia #	<i>Acacia dealbata</i>	Frangola *	<i>Frangula alnus</i>
Acero giapponese	<i>Acer japonicum</i>	Maggiociondolo alpino*	<i>Laburnum alpinum</i>
Acero palmato	<i>Acer palmatum</i>	Maggiociondolo di colle*	<i>Laburnum anagyroides</i>
Corbezzolo	<i>Arbutus unedo</i>	Maggiociondolo ibrido	<i>Laburnum x watereri</i>
Bosso	<i>Buxus sempervirens</i>	Lagerstremia	<i>Lagerstroemia indica</i>
Camelia primaverile	<i>Camellia japonica</i>	Ligustro	<i>Ligustrum lucidum</i>
Camelia invernale	<i>Camellia sasanqua</i>	Magnolia obovata	<i>Magnolia obovata</i>
Catalpa nana	<i>Catalpa bungei</i>	Magnolia stellata	<i>Magnolia stellata</i>
Albero di Giuda	<i>Cercis siliquastrum</i>	Maonia giapponese	<i>Mahonia japonica</i>
Palma	<i>Chamaerops excelsa</i>	Nespolo	<i>Mespilus germanica</i>
Clerodendro	<i>Clerodendron trichotomum</i>	Olivo #	<i>Olea europea</i>
Corniolo ad ombrella	<i>Cornus controversa</i>	Parrozia	<i>Parrotia persica</i>
Corniolo da fiore	<i>Cornus florida</i>	Mirabolano	<i>Prunus cerasifera</i>
Corniolo *	<i>Cornus mas</i>	Prugnolo	<i>Prunus serrulata</i>

Nocciolo *	<i>Corylus avellana</i>	Pero della Cina	<i>Pyrus calleryana</i>
Azzaruolo	<i>Crataegus azarolus</i>	Spin cervino *	<i>Rhamnus catharticus</i>
Biancospino nostrano*	<i>Crataegus monogyna</i>	Scotano d'America	<i>Rhus tiphina</i>
Biancospino	<i>Crataegus oxyachantha</i>	Salicone *	<i>Salix caprea</i>
Biancospino ibrido	<i>Crataegus x lavalleyi</i>	Sambuco nero *	<i>Sambucus nigra</i>
Eleagno	<i>Eleagnus angustifolia</i>	Giuggiolo	<i>Ziziphus jujuba</i>

Gimnosperme

Cefalotasso	<i>Cephalotaxus fortunei</i>	Ginepro sabino	<i>Juniperus sabina</i>
Cefalotasso	<i>Cephalotaxus harringtonia</i>	Ginepro della Virginia	<i>Juniperus virginiana</i>
Ginepro della Cina	<i>Juniperus chinensis</i>		

Allegato L

Tabella delle sanzioni amministrative per divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

Con riferimento agli articoli 10, 11, 12, e 20 del Regolamento, nella tabella sottostante viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689 e secondo quanto previsto dall'Articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articoli	Sanzione	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni
Articolo 10 – Vegetazione sporgente su viabilità pubblica	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Articoli 11, 12- Mancata esposizione in cantiere di autorizzaz./denuncia	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Articolo 17 – Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi		
A) Divieti comportamentali Punti a); b); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m); n) o); p); q); r); s);t)	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Punto c) (abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta)	Da € 90,00 a € 500,00	€ 166,66
Punto m) (circolare con veicoli a motore o in divieto di sosta)	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
B) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi Punti a); b) c); d); e); f); g); h); i); j); k); l);m); n); o); p); q)	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
C) Divieti giochi e attività sportive Punti a); b) c); d); e); f); g); h); i)	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00

Allegato M

Riferimenti legislativi in materia di beni culturali, paesaggio, ambiente, boschi, alberi monumentali, norme regolamentari di tutela della vegetazione urbana citati nel presente regolamento

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (Decreto Urbani);
- D.P.R. n°139/10 Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’art. 146 comma 9 del D.Lgs.n° 42/2004 e successive modificazioni;
- D.G.Regione Lombardia n°8/2121 del 15/3/2008 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11/3/2005 n.12”;
- D.P.C.M. 12 dicembre 2005 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: criteri per la redazione della relazione paesaggistica”;
- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 – Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- Legge regionale lombarda 5 dicembre 2008 n° 31 “Testo unico delle leggi regionali in materie di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;
- Regolamento regionale 20 luglio 2007 n° 5 “Norme forestali regionali, in attuazione dell’art. 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n° 27”;
- Legge regionale lombarda n°10/2008 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea”;
- Deliberazione Giunta Regione Lombardia n° 1044 del 22.12.2010 – Modalità per la definizione degli alberi Monumentali e per la loro Tutela (art. 12 l.r. n° 10/08);
- Direzione Generale Sistemi verdi e Paesaggio Regione Lombardia – Decreto del Dirigente della Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità della Regione Lombardia n° 7502 del 5.10.2011 – Approvazione del documento tecnico di definizione dei criteri per il riconoscimento degli alberi monumentali e indirizzi per la loro gestione e tutela (d.g.r. 1044/2010);
- “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica” approvato con Del. Di Giunta Regione Lombardia n° 6/48740 del 29.2.2000 pubblicato sul BURL 1° suppl. straordinario al n° 19 del 9.5.2000,
- L.R. n° 12/2005 “Legge per il governo del territorio”;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con Del. Cons. Provinciale n°27/2007;
- D.lgs. n° 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- D.P.R. n° 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- Regolamento vigente per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e per la disciplina delle relative occupazioni;
- D.P.R. 357/97: Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla “Conservazione di habitat naturali e seminaturali nonché della flora e fauna selvatiche”
- Direttiva “Uccelli” 79/409/EEC, con la quale si individuano 181 specie vulnerabili di uccelli da assoggettare a tutela rigorosa e i siti di maggior interesse per questi animali, quindi da porre sotto regime di protezione.
- Direttiva “Habitat” 92/43/EEC, “relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con la quale si individuano 200 tipi di habitat, quasi 200 specie animali e più di 500 specie vegetali, definiti di importanza comunitaria e che necessitano di particolari misure di conservazione;

Allegato N

Principali riferimenti legislativi di lotta obbligatoria ad avversità biotiche degli alberi

- Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998 – Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano “*Ceratocystis fimbriata*”.
- Circolare n° 27/99 del 15.4.99 della Direzione Generale Agricoltura Regione Lombardia applicativa del Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998 concernente “Modalità di applicazione del decreto di lotta obbligatoria al cancro colorato e misure di salvaguardia del platano in Lombardia”.
- Decreto Ministeriale del 30/10/2007 – Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino “*Thaumetopoea pityocampa*”.
- Decreto del 10 settembre 1999, n. 356 – Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica;
- Decreto Ministeriale del 9/11/2007 – Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson);
- Decreto Ministeriale del 9/11/2007 – Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);
- Decreto Ministeriale del 22/11/2006 – Lotta obbligatoria contro l’insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse).

ALLEGATO N. 13:

SCHEMA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

Alla CITTÀ DI CASSANO MAGNAGO
Ufficio Tecnico
Via Volta 4
21012 Cassano Magnago

OGGETTO: Segnalazione di interesse per la tutela degli "Alberi di Pregio" sulla base del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Cassano Magnago

Il sottoscrittorecapito tel.
Domiciliato inViaN.....
in qualità di
(specificare se privato cittadino, proprietario dell'albero segnalato, rappresentante Legale di Associazione)

Preso atto di quanto indicato dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato adottato dalla Città di Cassano Magnago con Delibera n. mecc. e più specificatamente di quanto previsto dall'Articolo 4 comma 1 dello stesso, attraverso cui vengono invitati i cittadini ad apportare il proprio contributo alla tutela del patrimonio arboreo cittadino partecipando in tal senso alla segnalazione di esemplari arborei da valutare per l'inserimento dell'Elenco degli alberi di Pregio della Città di Cassano Magnago;

Considerato altresì che l'esemplare oggetto della presente segnalazione, situato in apparirebbe a giudizio dello scrivente possedere i requisiti stabiliti dal Regolamento sulla base dell'Articolo 4 per la definizione di alberi di pregio,

segnala e sottopone all'esame dell'ufficio Tecnico della Città di Cassano Magnago la documentazione allegata costituita da:

Scheda informativa - (*Fac simile di scheda per la segnalazione degli alberi di pregio*)

Planimetria

documentazione fotografica (n. foto:)

eventuale altra documentazione a supporto:

Nella speranza di aver fornito un utile contributo alla tutela del patrimonio arboreo della Città di Cassano Magnago si resta a disposizione per ogni altra necessità e si porgono distinti saluti.

Data:

Firma:

FAC SIMILE DI SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

LOCALIZZAZIONE					
Via:			No. civico:		
Riferimenti utili per la localizzazione:					
Su area pubblica	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Parco o area verde	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
			Banchina stradale, spartitraffico	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
			Alberata	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
			Parcheggio alberato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Proprietà privata				SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Proprietari:					
I proprietari sono a conoscenza dell'ipotesi di segnalazione dell'albero alla Città?				SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
I proprietari sono d'accordo e sottoscrivono la segnalazione dell'albero alla Città?				SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Visitabilità:	pubblica <input type="checkbox"/>	privata <input type="checkbox"/>	Visibilità:	esterna <input type="checkbox"/>	interna <input type="checkbox"/>

1.1. CARATTERISTICHE TECNICHE						
Specie:		Altezza:		mt.	Età presunta:	
Circonferenza tronco a 1,30 mt da terra		mt.		Diametro proiezione chioma a terra:		
Pianta isolata	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Gruppo di piante		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Pianta in filare	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Boschetto di piante		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Vicina a filare	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Pianta a ceppaia (con più tronchi)		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>